

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2369

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato DE MITA

Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di requisiti di validità delle elezioni comunali nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

*Presentata il 13 maggio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a colmare un potenziale *vulnus* del sistema elettorale per quanto concerne i piccoli comuni (ovvero quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

In questi piccoli borghi a bassa « litigiosità » elettorale, ove ancora oggi si conserva intatto uno spirito di condivisione molto elevato, la gestione del potere non è vista come l'occasione della vita, bensì come un dovere morale di prestare il proprio tempo e la propria intelligenza al servizio della comunità, dei luoghi e delle persone.

Molto spesso, pertanto, non si arriva alla presentazione di molte liste concorrenti, bensì si addivene a un pacifico e sereno dibattito in merito all'ordinaria e

ordinata amministrazione della comunità istituzionale, al fine di mantenere vivo e intatto il tessuto sociale ed economico di piccole ma importanti realtà del nostro Paese.

Non è raro che si osservino, pertanto, naturali formazioni di liste uniche che — invece di far paventare un appiattimento democratico del borgo — fanno scoprire insperate realtà nelle quali la politica è servizio, amore, custodia del presente e visione comune del futuro.

La normativa vigente, però, invece di agevolare un processo così intenso proficuo, capace di risolvere il noto conflitto tra *amicus* e *hostis* sciogliendolo nell'armonia comunitaria, ha creato un forte disincentivo alla formazione di tali auspicabili fenomeni, fissando un inspiegabile

*quorum* del 50 per cento, pena la nullità dell'elezione.

Se, da una parte, la legge cura la patologia dell'astensionismo producendo il male di una potenziale tornata elettorale andata deserta e senza frutto, dall'altra si ha un'ulteriore degenerazione del comportamento delle forze politiche presenti nei piccoli comuni, le quali si vedono spesso costrette ad adoperarsi nella costruzione di una lista concorrente « fittizia » (le cosiddette « liste civetta »): un comportamento forse deprecabile ma sicuramente preferibile all'annullamento di una consultazione così importante per i destini delle comunità, che può comportare ingenti criticità a livello economico, sociale e amministrativo.

Si ritiene pertanto prioritario intervenire in materia al fine di garantire, da un lato, la conservazione di un controllo dell'astensionismo e, dall'altro, di evitare che lo sbarramento sia così irragionevole al punto da indurre le forze politiche ad aggirarlo attraverso gli esposti *escamotage*.

Inoltre, ai sensi della sentenza n. 242 del 2012 della Corte costituzionale, con la quale la Corte si è pronunciata in materia di modalità di calcolo del cosiddetto « *quorum* strutturale dei votanti », si pensi che nel computo totale degli iscritti nelle liste elettorali dei piccoli comuni vengono contabilizzati anche i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), innalzando di fatto pesantemente il limite da superare al fine di dichiarare

valide le consultazioni elettorali. La Corte ha peraltro ribaltato l'orientamento espresso nella sua sentenza n. 173 del 2005, ove si dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 21 del 2003 della regione Friuli Venezia Giulia, nella parte in cui non siano computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Si pensi, infine, che nei piccoli borghi sono spesso residenti molte persone che di fatto lavorano e hanno stabile domicilio altrove: si sostanzia, pertanto, la necessità di trovare un termine di riferimento diverso dall'iscrizione alle liste elettorali, in base al quale impostare in ogni caso un *quorum*, a garanzia del principio costituzionale del diritto e dovere di voto.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, modifica l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, prevedendo che in luogo del *quorum* vigente, qualora sia presentata e votata un'unica lista in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, il numero dei votanti debba superare il 50 per cento della media del numero dei votanti riscontrato nelle ultime cinque tornate elettorali, pena la nullità dell'elezione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole:

« Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione sino a 10,000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento del valore medio dell'affluenza alle urne riferita alle ultime cinque tornate elettorali, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».

b) al secondo comma, le parole: « 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 abitanti ».

€ 1,00



\*17PDL0022800\*